



36351/15

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Claudia Squassoni

- Presidente -

Vito Di Nicola

- Relatore -

Santi Gazzara

Chiara Graziosi

Aldo Aceto

Sent. n. 2398 sez.

UP - 19/05/2015

R.G.N. 1014/2015

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

CF , nato a X I X 1963

avverso la sentenza del 06-06-2014 della Corte di appello di Firenze;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito D'Ambrosio che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito per il ricorrente gli avvocati Carlotta Corsani e Gianluca Gambogi che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso;

Udito per la parte civile l'avv. Roberto Lombardi che ha concluso per il rigetto dei ricorsi e la condanna alle spese;

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:

- ☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

IL CANCELLIERE
J. M. M. M.

RITENUTO IN FATTO

1. FC ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia emessa, a seguito di giudizio abbreviato, dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale della stessa città, ha rideterminato, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, la pena in anni cinque di reclusione per il reato previsto dagli articoli 81 capoverso, 609 *bis*, commi 1 e 2, 609 *ter*, ultimo comma, e 609 *quater*, primo e ultimo comma, codice penale per aver compiuto atti sessuali sulle proprie figlie minori S di anni otto e C di anni quattro, coinvolgendole in "giochi" consistiti nel farsi masturbare da entrambe, nel toccarle sugli organi sessuali, anche cercando di inserire un dito nella vagina di C e, solo con riferimento alla figlia S, nel farsi praticare rapporti orali e nel penetrarla parzialmente nell'ano e nella vagina con il proprio membro, senza riuscirvi a causa della immaturità anatomica della bimba; anche facendole assistere alla visione di film pornografici, masturbandosi al contempo e cercando di persuadere le figlie ad imitare le scene di tali film dicendo loro "... vedi lo devi fare anche te come fa quella, sennò sei una cretina se non fai, guarda con lo fa, come sta bene, come si sente bene, come è contenta ...", agendo sia di notte, approfittando del fatto che tutti dormivano, sia di giorno mentre la madre usciva ovvero si faceva la doccia abusando della inferiorità fisica e psichica delle medesime, dovute alla minore età ed alla posizione di supremazia relativa alla sua condizione di padre, dicendo loro di non dire nulla alla mamma o ad altri dei loro giochi perché se avessero raccontato il loro segreto lui le avrebbe picchiate e avrebbe picchiato anche le persone alle quali fosse stato fatto il racconto. Con le aggravanti di aver commesso il fatto nei confronti di persone infradecenni e delle quali l'indagato è il genitore. Fatti commessi in Firenze dall'anno 2007 e fino al luglio 2012 con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso. ven

2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza il ricorrente, tramite il difensore, solleva due motivi di gravame, sostenuti anche con due motivi aggiunti, qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 disposizione di attuazione codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l'inosservanza e/o l'erronea applicazione degli articoli 228, comma 3, e 191 codice di procedura penale in relazione all'utilizzazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di accertamento tecnico ginecologico. In via alternativa ed anche congiuntamente, il ricorrente lamenta l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'articolo 192, comma 1, codice di procedura penale in relazione all'articolo 609 *quater* codice

penale nonché la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione su un punto decisivo per il giudizio ossia in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni della minore S (articolo 606, comma 1, lettere b), c) ed e) codice di procedura penale).

Assume il ricorrente come, in primo luogo, la violazione della legge processuale si sarebbe concretizzata in relazione alla utilizzazione delle dichiarazioni della minore raccolte dal medico ginecologo incaricato dal pubblico ministero al fine di accertarne "le condizioni anatomiche e di salute". Tali dichiarazioni, secondo il ricorrente, sono state illegittimamente utilizzate dalla Corte d'appello per suffragare e confermare il giudizio di attendibilità della minore con la conseguenza che il punto, oggetto del gravame, sarebbe rilevante e decisivo.

Tuttavia, se anche si ritenesse diversamente nel senso cioè dell'utilizzabilità delle predette dichiarazioni, erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto l'attendibilità delle narrazioni della minore, in violazione dei criteri che la stessa giurisprudenza di legittimità ha delineato per validarle, posto che la bambina non avrebbe affatto parlato "spontaneamente". La Corte del merito avrebbe quindi errato non indicando alcun elemento oggettivo a sostegno della spontaneità e quindi dell'attendibilità di quanto riferito dalla minore alla dottoressa L, oltre che della sua decisione di continuare la "conversazione" con il medico, una volta che la visita ginecologica si era conclusa e che del padre aveva già parlato. La Corte di appello avrebbe poi trascurato ogni valutazione circa le risposte di C, sorella di S, le cui dichiarazioni sono risultate di senso opposto rispetto a quelle rese dalla sorella, risultando sul punto la sentenza impugnata affetta da contraddittorietà in relazione ad un punto decisivo. Ne consegue che il percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito *in parte qua* risulta, secondo il ricorrente, del tutto inadeguato anche rispetto al giudizio di inattendibilità della piccola C laddove il giudice di appello si era limitato ad argomentare, in termini di mera ipotesi, con l'età immatura della minore e quindi con la possibile assenza di ricordi o in alternativa con la volontà di difendere il padre per riaverlo a casa. Oltretutto si tratta di un giudizio che contrasta con l'esito peritale che la Corte d'appello si è limitata svalutare senza confutarlo se non con enunciazioni di principio.

2.2. Con il secondo motivo di gravame il ricorrente prospetta l'inosservanza o erronea applicazione dell'articolo 192, comma 1, codice di procedura penale in relazione all'articolo 609 *quater* codice penale nonché la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione relativamente al giudizio sulle dichiarazioni rese da ET (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), codice di procedura penale).

Sostiene il ricorrente come appaia censurabile anche l'attribuita attendibilità delle denunce fatte dalla madre **T** e utilizzate dalla Corte di appello per ritenere attendibili le dichiarazioni di **S** e quindi fondare la responsabilità dell'imputato. La Corte ha riconosciuto come innegabile che la **T** abbia riferito fatti più gravi e drammatici rispetto al racconto della figlia dinanzi al giudice, giustificando questa circostanza con il "frainteso" da parte della madre su alcuni punti dovuto alla situazione di forte turbamento nella quale si sarebbe trovata la donna a fronte di quanto appreso dalle figlie.

Al cospetto di accuse così precise e gravi come quelle formulate dalle denunce dalla donna, e relative a fatti di asseriti rapporti anali e vaginali completi subiti dalla figlia **S** che avrebbe riportato dolori "strazianti", un tentativo di rapporto anale anche con la figlia **C**, non sarebbe davvero possibile, ad avviso del ricorrente, ritenere sufficiente il riferimento ad un ipotetico fraintendimento.

2.3. Con il primo motivo aggiunto, formulato in relazione al motivo principale (articolo 606, comma 1, lettera b) codice di procedura penale), sollevato per inosservanza o erronea applicazione degli articoli 228, comma 3, e 191 codice di procedura penale in relazione all'utilizzazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di accertamento tecnico ginecologico, il ricorrente ha inteso meglio precisare l'errata utilizzazione da parte del giudice di merito delle dichiarazioni accusatorie della minore **SC**, riferite nella relazione del consulente tecnico del pubblico ministero nominato per accertare le condizioni anatomiche della minore, nonché in quelle contenute nella trascrizione della registrazione, attivata nella medesima circostanza dalla polizia giudiziaria per raccogliere "eventuali dichiarazioni spontanee della bambina". ven

I giudici di secondo grado, nell'esaminare le dichiarazioni rese dalla piccola **S** al consulente tecnico, si sono preoccupati di esprimere un giudizio di "conferma", rispetto a quanto stabilito in primo grado, "dell'attendibilità delle dichiarazioni di **S**", senza neppure porsi il problema dell'inutilizzabilità del riferito medesimo e quindi del limite imposto dall'articolo 228, comma 3, codice di procedura penale.

Sostiene il ricorrente come la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che non possono essere utilizzate come fonte di prova per la ricostruzione del fatto le dichiarazioni del minore rese dal consulente del pubblico ministero, dovendosi invece considerare tali dichiarazioni in funzione della definizione della risposta attinente all'oggetto della consulenza. Ne consegue che la Corte di merito è incorsa nel vizio lamentato, violando l'articolo 228, comma 3, codice di procedura penale, laddove ha utilizzato per fini diversi da quelli connessi all'accertamento ginecologico demandato al medico dell'ospedale **M** ed invece attinenti all'accertamento dei fatti, le dichiarazioni della piccola **S** e

dalla stessa riferite nell'ambito della consulenza medica, tanto nel corso della visita (dichiarazioni registrate), quanto dopo la fine della visita stessa.

2.4. Il secondo motivo aggiunto è stato presentato in relazione al secondo motivo principale (articolo 606, comma 1, lettere d) ed e), codice di procedura penale per inosservanza o erronea applicazione dell'articolo 192, comma 1, codice di procedura penale in relazione all'articolo 609 *quater* codice penale nonché per la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, entrambi i vizi lamentati relativamente al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni delle minori S e C.

Assume il ricorrente di essersi lamentato della violazione della regola di giudizio sulla testimonianza dei minori nei casi come quello di specie, nonché della correttezza della motivazione relativa alla valutazione della testimonianza stessa.

Ciò tanto in relazione al giudizio sulla testimonianza della piccola S, quanto in relazione a quello sulle dichiarazioni e sul comportamento della piccola C, quest'ultima ritenuta dalla Corte fiorentina non attendibile per quello che ha riferito e per quello che non ha riferito anche in relazione al comportamento che avrebbe tenuto nel corso dell'incidente probatorio.

ven

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato sulla base del primo motivo, il quale assorbe sia le alcune questioni sollevate con la prima doglianza che il secondo motivo di gravame, nei limiti di cui alle seguenti considerazioni.

2. Secondo la Corte territoriale i condivisibili elementi sulla cui base il tribunale è pervenuto alla affermazione di responsabilità sono in sintesi i seguenti: in primo luogo le denunce presentate in data 12 settembre 2012 (una al mattino, l'altra integrativa nel pomeriggio) da ET moglie dell'imputato e madre delle minori. In sintesi, la T aveva dichiarato che aveva, negli ultimi due o tre anni, notato atteggiamenti morbosi del marito verso la figlia maggiore ed aveva poi ricevuto nel luglio del 2012 le confidenze di S, la quale le aveva detto che il padre le faceva fare dei giochi "del dottore", "dell'infermiere" "del sottomarinero", giochi che si risolvevano in masturbazioni e rapporti orali che giungevano sino all'eiaculazione; che in questi giochi il padre aveva coinvolto anche C; che in epoca più recente il padre era addirittura arrivato ad avere con S rapporti completi vaginali ed anali. Inoltre S le aveva detto che spesso il padre approfittava del fatto che la madre fosse in bagno sotto la doccia per molestarla e masturbarla o forse farsi masturbare. S le aveva riferito di avere provato un dolore straziante quando il padre aveva provato di

infilarle il membro nell'ano. La T affermava di aver sentito anche C , che aveva confermato la sua partecipazione ai giochi ed aveva detto che il padre aveva cercato di infilarle un dito nella vagina. La T affermava che lei stessa aveva notato che in alcune occasioni il C durante la notte aveva lasciato il letto coniugale e si era infilato in quello di S e che a lei, poiché il ricorrente non sapeva giustificare questo comportamento, lo aveva fatto uscire.

Ancora, riferiva che S nel 2011 si era lamentata per lievi dolori e fastidiose irritazioni alla vagina, e che lei all'epoca spesso aveva controllato di persona, senza notare arrossamenti sospetti.

Vi sono inoltre le dichiarazioni della nonna materna che ha riferito alla polizia giudiziaria di avere appreso dalla propria figlia quello che S le aveva raccontato e quindi di avere parlato lei stessa con S e che anche la nipote aveva raccontato delle violenze subite, sia da lei stessa che dalla sorellina C .

Vi è poi la relazione della visita fatta a S dalla ginecologa dottoressa L dell'ospedale M di Firenze con la relativa annotazione di polizia giudiziaria in cui è trascritta una parte della registrazione della visita stessa. La L aveva constatato che l'imene della bambina era integro e non vi erano segni anomali nella regione anale ma aveva riferito che ciò non è incompatibile con abusi subiti, poiché secondo la letteratura questa situazione si riscontra nel 90% dei casi. Al tempo stesso S aveva parlato anche alla dottoressa L degli abusi del padre.

Il primo giudice ha ritenuto attendibili le dichiarazioni di S , dando atto che invece nel corso dell'incidente probatorio C non aveva riferito nulla, avendo in sostanza detto di aver fatto con il padre solo normali giochi, ma ha dato, al tempo stesso, atto che dal filmato dell'incidente probatorio risultava che la bambina ogni volta che l'interlocutore si avvicinava ai fatti oggetto dell'imputazione, sfuggiva l'argomento, sia dialetticamente che fisicamente, poiché cambiava discorso, rispondeva a domande fatte in precedenza, si alzava, cambiava posto e si irrigidiva. Ha poi ritenuto che le dichiarazioni rese dal C nell'interrogatorio di garanzia dessero una conferma del contesto in cui erano maturati gli episodi e quindi riscontrasse le dichiarazioni fatte da S e dalla madre, perché dette risposte dovevano ritenersi non logiche e non credibili e perché confermavano nella sostanza il contesto sessualmente indirizzato in cui egli si era relazionato con le figlie.

La Corte territoriale, dopo aver confermato il giudizio di piena attendibilità delle dichiarazioni rese da S , ha precisato come la bambina avesse riferito i fatti alla dottoressa L , osservando che il medico che effettua una visita ginecologica su una bambina su incarico dell'autorità giudiziaria, anche se ovviamente non è stato incaricato di effettuare l'audizione della minore stessa,

non può, come avviene d'altronde per ogni visita medica, prescindere dall'anamnesi e dall'instaurare un dialogo con la paziente e non può quindi esimersi dal raccogliere le dichiarazioni e riferirle all'autorità giudiziaria.

Anche volendo dubitare della spontaneità delle prime dichiarazioni di S (quelle rese durante la visita in presenza della madre), è estremamente significativo ed indice di attendibilità della minore il fatto che questa, dopo che la visita medica era finita ed era uscita dall'ambulatorio, solamente alla dottoressa L, spontaneamente, seduta su una sedia, divaricando le gambe abbia detto e mostrato alla stessa L che il padre le *"appoggiava il pene tra le gambe, in fondo, ai genitali ("cicalina") e dietro sulla regione anale"* ed abbia espresso paura di avere un marito come il suo babbo e chiesto perché il babbo gli avesse fatto *"quelle cose"*.

Secondo i giudici d'appello, se la bambina avesse reso le precedenti dichiarazioni durante la visita solo perché suggestionata dalla madre, non si comprende perché avesse sentito la necessità di ripetere il suo racconto, rafforzandolo, di fronte alla sua dottoressa, una volta che la visita era terminata. Si tratta evidentemente, secondo la Corte d'appello, di un comportamento conseguente all'instaurazione di un rapporto di fiducia, avendo la minore sentito il bisogno di confidarsi con la dottoressa, liberandosi del peso di fatti che la opprimevano. ven

Anche per le dichiarazioni rese da S nell'incidente probatorio, la Corte territoriale ha poi confermato il complessivo giudizio di attendibilità formulato dal primo giudice, effettuando una valutazione complessiva delle modalità in cui, nel suo complesso, era stato condotto l'esame dal giudice, conduzione ritenuta corretta perché esclusivamente tesa ad ottenere informazioni quanto più possibili genuine.

3. Ciò posto, va in primo luogo circoscritto il perimetro probatorio all'interno del quale gli elementi di prova, raccolti per la ricostruzione dei fatti da provare, possano rispondere ai requisiti richiesti dal codice di rito penale affinché siano anche processualmente utilizzabili da parte del giudice di merito ai fini della decisione.

Sul punto, si deve ritenere che tutte le dichiarazioni rese dalla piccola S (persona offesa) al consulente del pubblico ministero, con riferimento all'esecuzione degli accertamenti commessi al consulente stesso, non sono in alcun modo processualmente utilizzabili, nonostante si sia proceduto con le forme del giudizio abbreviato.

La giurisprudenza di questa Corte, sviluppatasi prevalentemente attraverso decisioni di questa Sezione non è stata sempre univoca sul punto.

Ad una prima affermazione (in relazione ad una vicenda che aveva tuttavia avuto uno sviluppo dibattimentale) secondo la quale le dichiarazioni rese da minori vittime di reati sessuali al consulente tecnico del pubblico ministero sono utilizzabili solo ai fini delle conclusioni dell'incarico di consulenza - volta a verificare la credibilità dei testi in vista dell'esame protetto -, ma non possono essere utilizzate dal giudice quali dichiarazioni testimoniali ai fini della ricostruzione del fatto, giusto il divieto di cui all'art. 228, comma terzo cod. proc. pen. e il disposto degli artt. 392 comma 1-*bis* e 398 comma 5-*bis* cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 12647 del 01/02/2006, Albano, Rv. 234012), ha fatto seguito l'arresto secondo il quale l'inutilizzabilità delle notizie che il perito o il consulente riceva, in sede di espletamento di incarico, dall'imputato, dalla persona offesa o da altre persone, non ha natura patologica bensì fisiologica, sicché il contenuto della consulenza tecnica disposta dal P.M. può essere legittimamente utilizzato nel rito abbreviato, ai fini di prova della responsabilità dell'imputato, anche con riguardo a dette notizie (Sez. 3, n. 2101 del 11/11/2008, dep. 20/01/2009, Rocca ed altro, Rv. 242256).

I successivi contributi si sono inseriti nel solco della prima pronuncia essendo stato sostenuto (con riferimento però alle dichiarazioni rese dall'imputato al perito) che il divieto di utilizzazione delle notizie fornite dall'imputato al perito per fini diversi da quelli dell'accertamento peritale opera anche con riferimento al giudizio abbreviato (Sez. 3, n. 16470 del 10/02/2010, Ispas ed altro, Rv. 246602) e che le dichiarazioni rese dal minore vittima di reati sessuali al consulente tecnico del P.M., officiato di un accertamento personologico, esauriscono la loro funzione nella definizione delle risposte ai quesiti circa la credibilità del minore e la sussistenza degli indici di patito abuso sessuale, ma non possono essere utilizzate, neppure nel giudizio abbreviato - stante il divieto espresso di cui all'art. 228 comma terzo cod. proc. pen. - come fonte di prova per la ricostruzione del fatto (Sez. 3, n. 43723 del 23/05/2013, M., Rv. 258325).

Il Collegio ritiene che debba essere data continuità a tale ultimo orientamento.

L'autonomia del perito nell'esecuzione dell'incarico (la stessa Corte d'appello esattamente precisa che nel caso, come nella specie, di accertamenti medici non può non essere effettuata l'anamnesi) può esprimersi nella possibilità di richiedere direttamente *"notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altre persone"* e, in tali casi, l'art. 228, comma 3, cod. proc. pen. ha cura di precisare che *"qualora, ai fini dello svolgimento dell'incarico, il perito richieda notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altre persone, gli elementi in tal modo acquisiti possono essere utilizzati solo ai fini dell'accertamento peritale"*.

Il fatto che le notizie acquisite dal perito (o dal consulente del pubblico ministero o dal consulente delle parti private - ex art. 233 cod. proc. pen. inserito nel capo VI del codice relativo alla perizia - attesa peraltro la possibilità di applicare analogicamente la disciplina prevista per l'attività istruttoria del perito alla corrispondente attività del consulente tecnico nominato dal p.m. a norma degli artt. 359 e 360) possono essere utilizzate solo ai fini dell'accertamento peritale, esclude qualsiasi utilizzazione processuale delle notizie stesse per fini diversi da quelli consentiti.

Non è infatti la scelta del rito da parte dell'imputato che segna la distinzione tra l'utilizzazione patologica o fisiologica di una prova ma la distinzione è data dalla natura e dall'ambito di operatività del divieto, in relazione alla *ratio* che lo sostiene e, quando è possibile, dalla lettera della legge, dovendosi considerare che, per individuare i casi di inutilizzabilità fissati dal legislatore nel rispetto del principio di tassatività che immancabilmente governa l'art. 191 cod. proc. pen., bisogna considerare come "divieti", sia le proibizioni esplicite (del tipo «è vietato», «non è ammesso», «non possono essere utilizzati»), quanto le norme che subordinano il compimento o l'uso di un atto a particolari forme, casi o presupposti, ponendo in tal modo un divieto implicito per tutti quelli che si discostino dalla fattispecie tipo (Sez. 3, n. 6386 del 04/12/2013, dep. 11/02/2014, Keka, non mass.).

Perciò quando si afferma che un atto non può essere utilizzato in dibattimento (art. 350, comma 7, cod. proc. pen.), se ne consente l'utilizzazione nella fase delle indagini preliminari e quando si afferma che una notizia può essere utilizzata esclusivamente per un fine determinato, si pone un divieto di utilizzazione assoluto per qualsiasi altro fine diverso da quello consentito.

Sul punto particolarmente istruttiva è anche la relazione al progetto preliminare al codice di procedura penale (pag. 66), in quanto l'espressa limitazione dell'utilizzabilità degli elementi raccolti "ai fini dell'accertamento peritale" si giustifica con la finalità di evitare che quei dati cognitivi possano suggestionare il giudice, in violazione delle ordinarie regole relative alla rilevanza probatoria degli atti corrispondenti.

Peraltro, i Giudici del merito hanno, in modo non pienamente chiarito, operato una distinzione tra notizia acquisite nel corso della visita medica e notizie acquisite a seguito dell'espletamento di detta visita, prospettando che queste ultime siano state spontaneamente rese dalla dichiarante, salvo a precisare (come sembra) che anche queste ultime siano state assunte dopo che la dottoressa L. abbia tranquillizzato la minore.

E' di tutta evidenza come le notizie non acquisite ma apprese *aliunde* al di fuori dell'accertamento peritale si sottraggano al divieto previsto dall'art. 228, comma 3, cod. proc. pen. ma deve trattarsi di acquisizione del tutto sganciate

dalla perizia e in relazione alle quali il perito sia mero recettore di informazioni senza partecipare in alcun modo alla loro assunzione.

Entrambe le sentenze di merito non chiariscono tale decisivo punto, con la conseguenza che il divieto di utilizzazione probatoria, anche nel giudizio abbreviato, delle dichiarazioni assunte dalla dottoressa L (alla presenza della madre di S) già impone una rivasitazione del materiale probatorio nel suo complesso al fine di stabilire, in considerazione delle osservazioni successive, se gli altri elementi siano autosufficienti per l'affermazione della responsabilità dell'imputato, dovendosi stabilire se le posteriori dichiarazioni della vittima siano o meno ricomprese nel divieto di utilizzazione attraverso una motivazione che renda adeguatamente conto della loro eventuale spontaneità e mancanza di partecipazione alla loro assunzione del consulente, sia pure al solo fine di tranquillizzare la dichiarante.

Nondimeno - siccome dal contesto complessivo delle decisioni di primo e di secondo grado sembrerebbe che le informazioni assunte dalla dottoressa L sarebbero comunque superate dalla conferma intervenuta attraverso le dichiarazioni di S rese in sede di espletamento dell'incidente probatorio; dalle dichiarazioni della madre della minore; dall'irrilevanza della mancata conferma di C e da taluni elementi indizianti desunti dall'interrogatorio dell'imputato - è il caso di precisare come alcuni rilievi difensivi circa la motivazione resa in ordine alla valutazione della prova siano fondati sia sotto il profilo della mancanza e dell'illogicità della motivazione, oltre che, in taluni casi, sotto il profilo della sua intrinseca contraddittorietà: i giudici del merito non si diffondono, come dovrebbero, nell'indicare, per stabilirne l'esatta ricaduta in termini di valutazione della prova, quali sarebbero state le obiezioni mosse dal perito (pag. 6 e 7 sentenza di primo grado con aspetti non chiariti dal giudice d'appello) in merito alle domande suggestive formulate dal giudice; il diverso peso e la non coincidente natura degli atti sessuali subiti dalla minore, come raccontati dalla minore stessa e dalla madre, che pure dalla figlia li aveva appresi, è motivata in modo assertivo perché attribuiti ad un fraintendimento che non sembra trovare riscontro nel testo dei provvedimenti, neppure attraverso il richiamo attività probatorie integrative officiose (valutare la possibilità di escutere la madre o motivatamente escluderla) che rientravano nei poteri dei giudici del merito nonostante le forme contratte della procedura; la motivazione della sentenza impugnata non fornisce adeguate risposte alle obiezioni difensive nella parte in cui, pur sembrando riconoscere gli aspetti di suggestività delle domande (pag. 13 sentenza d'appello) conclude comunque per escludere la complessiva inattendibilità dell'esame testimoniale della minore in quanto gli aspetti di suggestività (senza dare compiutamente conto in motivazione della quantità e della qualità *"di qualche domanda che può*

ven

presentare aspetti di suggestività") "non consente di affermare che S abbia narrato fatti inesistenti", fondando siffatto giudizio, che potrebbe anche essere corretto, esclusivamente sul contenuto del narrato ma senza dare conto della possibile interferenza delle domande sul prodotto dichiarativo finale della minore.

Questa Corte ha in diverse pronunce ribadito il proprio orientamento, ormai consolidato, relativo alla particolare natura della psicologia dei bambini in tenera età, la cui personalità è in rapida età evolutiva, indicando i criteri di valutazione delle dichiarazioni rese dai minori, soprattutto quanto all'attendibilità dei bambini in tenera età che si dichiarano vittime di reati sessuali. Infatti se è vero che il giudice può trarre il proprio convincimento circa la responsabilità penale anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, all'esito di un vaglio positivo circa la sua attendibilità, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 cod. proc. pen., commi 3 e 4, che richiedono la presenza di riscontri esterni (cfr., per tutte, Sez. 1, n. 29372 del 27/7/2010, Stefanini, Rv. 248016), è anche evidente che per i bambini vittime di reati sessuali è necessario che l'esame della credibilità sia onnicomprensivo e tenga conto di più elementi quali l'attitudine a testimoniare, la capacità a recepire le informazioni, ricordarle e raccordarle (ovvero l'attitudine psichica, rapportata all'età, a memorizzare gli avvenimenti e a riferirne in modo coerente e compiuto), nonché il complesso delle situazioni che attingono la sfera inferiore del minore, il contesto delle relazioni con l'ambito familiare ed extrafamiliare e i processi di rielaborazione delle vicende vissute (Sez. 3, n. 39994 del 26/9/2007, Maggioni, Rv. 237952 e Sez. 3, n. 29612 del 27/7/2010, P.C. in proc. R. e altri., Rv. 247740).

Infatti "l'assunto, secondo il quale i bambini piccoli non mentono consapevolmente e la loro fantasia attinge pur sempre ad un patrimonio conoscitivo, deve essere temperato con la consapevolezza che gli stessi possono essere dichiaranti attendibili se lasciati liberi di raccontare, ma diventano altamente malleabili in presenza di suggestioni eteroindotte; interrogati con domande inducenti, tendono a conformarsi alle aspettative dello interlocutore" (Sez. 3, n. 37147 del 18/9/2007, PM in proc. Scancarello, in motivazione). Questa è la ragione per la quale la motivazione della sentenza di condanna deve dare conto degli aspetti (se, come nella specie, esistenti in quanto ammessi dal testo della sentenza impugnata, e se denunciati) di suggestioni dichiarative e, con logica ed adeguata motivazione, eventualmente superarli.

Alle carenze motivazionali ed ai limiti di utilizzabilità degli atti processuali, come in precedenza precisati, dovrà quindi porre rimedio il giudice del rinvio a seguito dell'annullamento della sentenza impugnata, che questa Corte dispone, riservando, al definitivo, il regolamento delle spese reclamate dalla parte civile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'articolo 52 decreto legislativo n. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 19/05/2015

Il Consigliere estensore

Vito Di Nicola

Vito Di Nicola

Il Presidente

Claudia Squassoni

Claudia Squassoni

